

## ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BINDECHE"

L'anno 2023 il mese di agosto il giorno 21 in CARTURA (PD), presso la sede sociale in via Antonio Vivaldi n. 13/C int. 5 sono presenti i seguenti signori:

- BISACCO FILIPPO, nato a Conselve (PD) il 16/02/1975, residente a Cartura (PD) via Veneto n. 41/A, codice fiscale BSSFPP75B16C964Z, cittadinanza italiana;
- CAMPOLONGO LAURA, nata a Jesolo (VE) il 28/11/1971, residente a Schio (VI) in via Assisi n. 1, codice fiscale CMPLRA71S68C388A, cittadinanza italiana;
- MAGONARA FEDERICA, nata a Monselice (PD) il 28/06/1970, residente a Cartura (PD) in via Antonio Vivaldi n. 13/C int. 5, codice fiscale MGNFRC70H68F382N, cittadinanza italiana;
- OLIVO NICOLETTA, nata a Padova (PD) il 11/04/1969, residente ad Albignasego (PD) in via Cesare Battisti n. 43 int. 1, codice fiscale LVONLT69D51G224A, cittadinanza italiana;
- RESINI LAURA, nata a Conselve (PD) il 04/03/1979, residente a Cartura (PD) in via Veneto n. 41/A, codice fiscale RSNLRA79C44C964R, cittadinanza italiana;
- SACCOMAN MARCO, nato a Padova il 07/06/1968, residente a Rosolina (RO) in Borgata Volto n. 144B, codice fiscale SCCMRC68H07G224Q, cittadinanza italiana;
- SANTACATTERINA GIAMPAOLO, nato a Thiene (VI) il 11/10/1961, residente in Schio (VI), località Castellaro n. 1, codice fiscale SNTGPL61R11L157N, cittadinanza italiana;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione: "BINDECHE Associazione di promozione sociale", in sigla "BINDECHE A.P.S."

ART. 2 L'APS ha sede legale in Cartura (PD), via Antonio Vivaldi n. 13/C int. 5, cap 35010.

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'Associazione, senza scopo di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale ed essere lo strumento attraverso il quale realizzare la crescita e la maturazione umana di ogni persona, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e con disabilità, ai bambini con disabilità, ai minori con disagio infantile e adolescenziale. Per raggiungere ciò l'Associazione si propone di svolgere, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente di volontariato dei propri associati le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre

un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Sostenere soggetti persone fisiche – anche attraverso le loro famiglie - interessate da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare valorizzandone le potenzialità abilitative attraverso la creazione di gruppi di solidarietà all'interno dei quali trovare informazione e formazione.
- Sostenere la persona con disabilità e con disagio attraverso la progettazione e l'attuazione di iniziative atte a garantire l'apprendimento di tutte quelle autonomie necessarie per una vita sociale il più indipendente possibile, valorizzando i punti di forza e le attitudini della persona diversamente abile o in situazione di svantaggio;
- Collaborare con le strutture scolastiche, ludico-sportive e altre associazioni non lucrative, favorendo l'introduzione e la diffusione di strategie di intervento educativo di dimostrata efficacia di stampo cognitivo-comportamentale.
- Progettazione e conduzioni di laboratori e attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado, per enti e associazioni su temi a scelta dei docenti o che riguardino la disabilità o lo svantaggio in genere. Produzione e organizzazione in proprio ed in collaborazione con altre associazioni ed enti italiani ed internazionali di Campi Scuola, progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e attività ludiche presso asili nido, ludoteche, festival e rassegne;
- Promuovere interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura dell'inclusione sociale del soggetto persona fisica disabile e/o disagio e/o svantaggiato.
- Diffondere una generalizzata preparazione sulla disabilità o sulle situazioni di disagio ad ogni livello della società attraverso corsi di formazione per operatori e volontari i cui destinatari saranno soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare.
- Promuovere e realizzare attività di formazione (non effettuate ai fini del collocamento nel mercato del lavoro), orientamento e accompagnamento, rivolta a persone con disabilità o in situazioni di svantaggio, ai loro familiari, operatori del settore, associazioni e ogni altra istituzione o organizzazione interessata;
- Promuovere e realizzazione di corsi di riabilitazione, arte-terapia e laboratori riabilitativi artistico-didattici anche presso strutture ospedaliere, centri specializzati, centri diurni e residenziali.
- Erogare servizi di consulenza e assistenza e accompagnamento a persone con varie tipologie di disabilità o in situazioni di svantaggio.
- Promuovere, secondo la normativa vigente, raccolta di fondi e di diverse utilità gestendole per il più proficuo perseguimento dello scopo associativo i cui proventi saranno rivolti nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, individuate di volta in volta, al fine di assicurarne la protezione sociale; - partecipa e/o concorre ad ogni progetto pubblico, privato o misto, di agevolazione della vita dei soggetti disabili o svantaggiati e dei loro familiari.
- Organizzare viaggi culturali in Italia e all'estero, con ideazione di percorsi accessibili per persone con varie disabilità, attraverso appositi sussidi inclusivi (di apprendimento e operativi) che tengano conto di esperienze e sensibilità di diversi tipi di fruitori.
- Svolgere attività di coordinamento tra le Associazioni in relazione alle politiche sul tema della disabilità o delle situazioni di svantaggio che coinvolgono i propri soci e non.
- Promuovere e realizzare servizi di informazione, tutela e consulenza legale per le persone con disabilità o in situazione di svantaggio.
- Promuovere, organizzare e realizzare servizi di informazione alla cittadinanza in merito agli accessi pubblici e ai limiti connessi ai portatori di disabilità.

- Promuovere e realizzare attività di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione conoscenze e banche dati sul tema della disabilità o della situazione di svantaggio in generale.
- Promuovere e realizzare ogni progetto volto alla crescita culturale inerente i temi dei diritti delle persone con disabilità o in situazione di svantaggio.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I soci fondatori dopo lunga discussione palesano le difficoltà nell'individuare tra loro coloro che possono ricoprire l'incarico all'interno del Consiglio Direttivo, per i diversi impegni personali. Viste le disponibilità, i componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 2 (due) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente e Tesoriere Sig.ra MAGONARA FEDERICA  
Vice Presidente e Segretario Sig.ra NICOLETTA OLIVO

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2023.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 (trentadue) articoli di seguito specificati, steso su 12 (dodici) fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. BISACCO FILIPPO

Sig.ra CAMPOLONGO LAURA

Sig.ra MAGONARA FEDERICA

Sig.ra OLIVO NICOLETTA

Sig.ra RESINI LAURA

Sig. SACCOMAN MARCO

Sig. SANTACATTERINA GIAMPAOLO

*Filippo Bisacco*  
*Laura Campolongo*  
*Federica Magonara*  
*Nicoletta Olivo*  
*Laura Resini*  
*Marco Saccoman*  
*Giampaolo Santacatterina*

Cartura, 21 agosto 2023

AGENZIA REGIONALE DEL REGISTRO  
Reg. 18 SET 2023 S3  
Reg. n° 3825  
€ 200,00



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BINDECHE"**

### **ART. 1**

#### **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "BINDECHE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in sigla "BINDECHE A.P.S.", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Antonio Vivaldi n. 13/C int. 5 nel Comune di Cartura (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2**

#### **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3**

#### **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

### **ART. 4**

#### **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **ART. 5**

#### **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- rispettare, tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità o svantaggiate, in particolare per quanto riguarda il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza sociale, alla mobilità, alla socialità ed all'autonomia;
- promuovere e realizzare servizi di informazione, tutela e consulenza legale direttamente;
- promuove iniziative per la tutela dei diritti sociali con particolare attenzione ai soggetti disabili e svantaggiati, con interventi atti ad eliminare l'esclusione sociale, proponendo iniziative di inclusione a favore delle categorie svantaggiate e nel pieno rispetto dei diritti civili;

- promuovere attività di aggregazione, socializzazione e animazione sociale per persone con disabilità o svantaggiate;
- favorire la tutela dei diritti dei minori con disabilità o svantaggiati promuovendo iniziative intese a ridurre la devianza e la dispersione scolastica mediante azioni di sostegno a favore di famiglie multiproblematiche e la promozione delle responsabilità familiari;
- diffondere la cultura giovanile, ideando e mettendo in atto occasioni di confronto, di interscambio di idee, di conoscenza ma anche di accoglienza, per favorire opportunità di formazione e crescita;
- promuovere attività laboratori di alfabetizzazione, ludico-ricreativi e ludico-sportivi a favore dei cittadini con disabilità o svantaggiati in collaborazione con istituzioni, comunità ed altre realtà locali;
- favorire lo sviluppo di politiche di inclusione sociale delle persone con disabilità fisiche e psichiche, favorendone l'integrazione mediante iniziative ed azioni ispirate alla partecipazione ad attività socioculturali;
- favorire la cultura del volontariato e lo scambio di conoscenze ed esperienze nell'ambito del Servizio Civile Volontario e Servizio Volontario Europeo.
- operare per lo sviluppo di un sistema sociale e culturale, che preveda il superamento di ogni forma di discriminazione ed emarginazione delle persone con disabilità o in situazioni di svantaggio;
- promuovere, coordinare e conseguire intese su comuni obiettivi, curando in particolar modo i rapporti con l'ente pubblico sui problemi della politica territoriale in materia di ricerca scientifica, prevenzione, cura e riabilitazione, inserimento e inclusione nella vita socio-economica e culturale delle persone con disabilità o svantaggiate. Particolare attenzione viene prestata nei confronti delle persone con disabilità gravi, per le quali devono essere trovate soluzioni concrete e comunque non emarginanti, per tutto l'arco della loro vita;
- promuovere e mettere in atto rapporti costanti con gli organismi politici e della pubblica amministrazione centrali e locali, e con altre forme socio-politiche, culturali ed economiche, per ottenere leggi non settoriali, superando l'inadeguatezza delle normative vigenti e garantendo l'effettiva partecipazione dell'utenza a livello consultivo;
- sollecitare dallo Stato, Regione, Enti locali, Enti pubblici e privati tutti quegli interventi volti alla creazione di una rete capillare di servizi necessari a conseguire gli scopi di cui ai precedenti punti, e tali da consentire una concreta politica sociale e socio sanitaria nel territorio, coinvolgendo concretamente l'utenza nella gestione e controllo dei servizi stessi;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della disabilità o delle situazioni di svantaggio in generale, utilizzando in modo razionale e coordinato i mezzi di comunicazione, con l'intento di diffondere tra i cittadini della coscienza solidaristica;
- prevedere lo sviluppo e l'effettiva attuazione del principio di parità e di pari opportunità di genere.
- realizzare la costituzione di un luogo fisico dove poter svolgere attività varie durante tutto l'anno ed in particolare centri ricreativi aperti a tutti i soggetti, proponendo situazioni di confronto tra persone normodotate e persone con disabilità, utili allo sviluppo di passioni, idee e attitudini personali, ognuno può trarre ispirazione dall'altro, chiunque esso sia, con la massima aspirazione di raggiungere un rapporto di uno ad uno tra persone normodotate e persone svantaggiate.

Le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Sostenere soggetti persone fisiche – anche attraverso le loro famiglie - interessate da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare valorizzandone le potenzialità abilitative attraverso la creazione di gruppi di solidarietà all'interno dei quali trovare informazione e formazione.

- Sostenere la persona con disabilità e con disagio attraverso la progettazione e l'attuazione di iniziative atte a garantire l'apprendimento di tutte quelle autonomie necessarie per una vita sociale il più indipendente possibile, valorizzando i punti di forza e le attitudini della persona diversamente abile o in situazione di svantaggio;
- Collaborare con le strutture scolastiche, ludico-sportive e altre associazioni non lucrative, favorendo l'introduzione e la diffusione di strategie di intervento educativo di dimostrata efficacia di stampo cognitivo-comportamentale.
- Progettazione e conduzioni di laboratori e attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado, per enti e associazioni su temi a scelta dei docenti o che riguardino la disabilità o lo svantaggio in genere. Produzione e organizzazione in proprio ed in collaborazione con altre associazioni ed enti italiani ed internazionali di Campi Scuola, progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e attività ludiche presso asili nido, ludoteche, festival e rassegne;
- Promuovere interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura dell'inclusione sociale del soggetto persona fisica disabile e/o disagio e/o svantaggiato.
- Diffondere una generalizzata preparazione sulla disabilità o sulle situazioni di disagio ad ogni livello della società attraverso corsi di formazione per operatori e volontari i cui destinatari saranno soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare.
- Promuovere e realizzare attività di formazione (non effettuate ai fini del collocamento nel mercato del lavoro), orientamento e accompagnamento, rivolta a persone con disabilità o in situazioni di svantaggio, ai loro familiari, operatori del settore, associazioni e ogni altra istituzione o organizzazione interessata;
- Valorizzazione del ruolo dei caregiver familiari così come sono stati riconosciuti dalla legge 205/2017, art.1, co. 255: "persone che si prendono cura in modo continuativo di un proprio familiare non autosufficiente in ambito domestico ", che vivono in una condizione di abnegazione totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali (salute, riposo, vita sociale, realizzazione personale). La figura del caregiver è solo ed esclusivamente familiare, secondo quanto già previsto nell'articolo 1 comma 255 della legge 205/2017, ovvero la persona che assiste e si prende parte e cura del coniuge;
- Diffondere informazioni e sostenere progetti di carattere scientifico e tecnologico nel campo degli ausili o in generale sulla ricerca medica e riabilitazione riguardante le persone disabili e si propone di favorire la ricerca relativa agli strumenti atti a migliorare la vita quotidiana del soggetto affetto da disabilità.
- Promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'handicap;
- Promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- Promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centro di formazione, strutture diurne e residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità o svantaggiate e delle loro famiglie;
- Promuovere e realizzazione di corsi di riabilitazione, arte-terapia e laboratori riabilitativi artistico-didattici anche presso strutture ospedaliere, centri specializzati, centri diurni e residenziali.
- Erogare servizi di consulenza e assistenza e accompagnamento a persone con varie tipologie di disabilità o in situazioni di svantaggio.
- Promuove, secondo la normativa vigente, raccolta di fondi e di diverse utilità gestendole per il più proficuo perseguimento dello scopo associativo i cui proventi saranno rivolti nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, individuate di volta in volta, al fine di assicurarne la protezione sociale; - partecipa e/o concorre ad ogni progetto pubblico, privato o misto, di agevolazione della vita dei soggetti disabili o svantaggiati e dei loro familiari.

- Organizzare viaggi culturali in Italia e all'estero, con ideazione di percorsi accessibili per persone con varie disabilità, attraverso appositi sussidi inclusivi (di apprendimento e operativi) che tengano conto di esperienze e sensibilità di diversi tipi di fruitori.
- Svolgere attività di coordinamento tra le Associazioni in relazione alle politiche sul tema della disabilità o delle situazioni di svantaggio che coinvolgono i propri soci e non.
- Promuovere e realizzare servizi di informazione, tutela e consulenza legale per le persone con disabilità o in situazione di svantaggio.
- Promuovere, organizzare e realizzare servizi di informazione alla cittadinanza in merito agli accessi pubblici e ai limiti connessi ai portatori di disabilità.
- Promuovere e realizzare attività di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione conoscenze e banche dati sul tema della disabilità o della situazione di svantaggio in generale.
- Promuovere e realizzare ogni progetto volto alla crescita culturale inerente i temi dei diritti delle persone con disabilità o in situazione di svantaggio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano.

#### **ART. 6**

##### **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 7**

##### **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### **ART. 8**

##### **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 9**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo ed ha effetto immediato.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 10**

##### **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di legge)
- L'Organo di revisione (al verificarsi delle condizioni di legge)

#### **ART. 11**

##### **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nelle sedi dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART.12**

##### **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 13**

##### **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14**

##### **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### **ART. 15**

##### **(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 2 (due) a 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 16**

##### **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17**

##### **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18**

##### **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **Art. 19**

##### **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **ART. 20**

##### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 21**

##### **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 22**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 23**

##### **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 24**

##### **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 25**

##### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 26**

##### **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **ART. 27**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 28**

##### **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART. 29**

##### **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **ART. 30**

##### **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31**

**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 32**

**(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



*Alessandro*  
*Mario Scaroni*  
*Medio Oro*  
*Luigi Campi*  
*Giuseppe*  
*Francesco*  
*Roberto*